

Il paradigma *One Health* nel parere consultivo dell'ITLOS sul cambiamento climatico: proteggere gli oceani per tutelare la salute umana*

Alessandro Sebbio**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il ruolo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 nella tutela dell'ambiente marino. – 3. Il parere consultivo: profili generali. – 3.1. Sulla competenza consultiva del Tribunale internazionale del diritto del mare. – 3.2. L'applicazione di «norme esterne» alla Convenzione. – 3.3. Gli obblighi giuridici in tema di inquinamento dell'ambiente marino. – 4. Il parere consultivo: profili di *One Health*. – 4.1. Il rinvio a fonti in cui è presente il paradigma *One Health*. – 4.2. L'adozione di definizioni olistiche di «ambiente marino» ed «ecosistema». – 4.3. Il cambiamento climatico come grave minaccia per la salute umana. – 5. Il valore del parere consultivo. – 6. Conclusioni.

ABSTRACT:

Il recente parere consultivo del Tribunale internazionale del diritto del mare sul cambiamento climatico rappresenta una svolta storica, evidenziando il ruolo cruciale della tutela degli ecosistemi nella mitigazione degli effetti climatici e delineando gli obblighi internazionali degli Stati in materia di inquinamento marino. Questo studio si propone di dimostrare come il Tribunale, pur senza menzionare esplicitamente il paradigma *One Health*, ne rifletta implicitamente i principi, riconoscendo l'interdipendenza tra la salute umana e gli ecosistemi marini.

The recent advisory opinion of the International Tribunal for the Law of the Sea on climate change represents a historic turning point, highlighting the crucial role of ecosystem protection in mitigating climate impacts and outlining the international obligations of States concerning marine pol-

* Contributo sottoposto a revisione tra pari in doppio cieco, presentato nell'ambito della *Call for papers 2024* – Il paradigma *One Health* nella giurisprudenza sovranazionale ed estera.

** Dottore di ricerca in Ordine giuridico ed economico europeo presso l'Università *Magna Graecia* di Catanzaro, alessandro.sebbio@gmail.com.

lution. This study aims to demonstrate how the Tribunal, while not explicitly mentioning the One Health paradigm, implicitly reflects its principles, recognizing the interdependence between human health and marine ecosystems.

1. Introduzione

Il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più urgenti e complesse del nostro tempo, che si manifesta in forme sempre più preoccupanti e frequenti, trascendendo confini geografici e settoriali. Gli effetti nefasti del cambiamento climatico, infatti, impattano – direttamente o indirettamente – sulla salute umana e animale, così come sull'integrità degli ecosistemi, richiedendo un'azione coordinata e multidisciplinare¹. Da tempo, infatti, si assiste a fenomeni come la desertificazione, l'innalzamento del livello dei mari e gli eventi meteorologici estremi con le loro conseguenze negative sulla sicurezza alimentare, sull'economia e sulla diffusione di malattie infettive.

In questa prospettiva, appare evidente la necessità di inquadrare il problema del cambiamento climatico nel contesto del paradigma *One Health*, un approccio integrato che presuppone l'interdipendenza tra la salute umana, animale e ambientale². La definizione di *One Health* sottolinea l'urgenza di un coordinamento multisettoriale per sviluppare strategie unitarie di prevenzione e risposta che siano all'altezza della complessità delle sfide globali contemporanee. Applicare tale paradigma al fenomeno del cambiamento climatico diventa, dunque, un passaggio imprescindibile per interpretare, nella sua pienezza, un fenomeno che non può essere compreso secondo logiche settoriali e frammentarie.

Sebbene il valore del paradigma *One Health* sia sempre più riconosciuto a livello scientifico e politico, le corti internazionali sembrano ancora esitanti nell'adottarlo esplicitamente nelle loro deliberazioni³. In questo quadro si inserisce il recente parere consultivo sul cambiamento climatico⁴ del Tribunale internazionale del diritto del mare (*International*

¹ L'inestricabilità del rapporto tra cambiamento climatico e tutela dell'ambiente marino è stata ampiamente accertata dalla comunità scientifica. Sul punto, si veda per tutti lo *Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate* consultabile su *Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate — (ipcc.ch)* (ultima consultazione il 15 settembre 2024).

² Per approfondimenti si rinvia a J.S. MACKENZIE, M. JEGGO, P. DASZAK, J.A. RICHT, *One Health: The Human-Animal-Environment Interfaces in Emerging Infectious Disease, The Concept and Examples of a One Health Approach*, Heidelberg, Springer, 2013; K. LEE, Z.L. BRUMME, *Operationalizing the One Health approach: the global governance challenge*, in *Health Policy and Planning*, 2012, vol. 28, is. 7, pp. 778-785.

³ Per una panoramica sulla diffusione dell'approccio *One Health* nell'ordinamento internazionale si rinvia a M. CARDUCCI, *L'approccio One Health nel contenzioso climatico: un'analisi comparata*, in *Corti supreme e salute*, 2022, n. 3, pp. 733-751; A. LATINO, *Il paradigma One Health nell'ordinamento internazionale: un'analisi critica di origini, protagonisti, strumenti normativi*, in *Corti supreme e salute*, 2022, n. 3, pp. 779-808.

⁴ ITLOS, *Richiesta per un parere consultivo presentata dalla Commissione degli Stati insulari sui cambiamenti climatici*, caso n. 31, parere consultivo del 21 maggio 2024, da adesso in avanti «parere» o «parere consultivo».

Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS)⁵. In questa occasione, è stata affrontata la delicata questione degli obblighi giuridici degli Stati in relazione alla protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi dell'inquinamento degli oceani causato dai gas serra antropogenici e, in senso più ampio, dal cambiamento climatico. Sebbene il parere non richiami espressamente il paradigma *One Health*, in questo studio si sostiene che l'analisi effettuata dal Tribunale rifletta una sostanziale consapevolezza della necessità di un approccio integrato, riconoscendo le interazioni tra salute degli ecosistemi marini ed il benessere umano. Il parere consultivo in esame potrebbe aprire uno spazio per una futura evoluzione giurisprudenziale che possa, in maniera più decisa, adottare i principi dell'approccio *One Health* in un contesto giuridico internazionale.

2. Il ruolo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 nella tutela dell'ambiente marino

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, UNCLOS)⁶ rappresenta il principale punto di riferimento normativo in tema di diritto internazionale del mare⁷. Essa non solo regola temi di grande rilevanza per il regime giuridico del mare come la delimitazione degli spazi marini, le condizioni di navigazione e transito, le attività di estrazione e sfruttamento naturali, ma si occupa anche, nella sua Parte XII (artt. 192-237), della protezione dell'ambiente marino, comprensivo anche della fauna marina.

In generale, le disposizioni della Parte XII della Convenzione stabiliscono due principi fondamentali. Da un lato, gli Stati parti hanno l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino (art. 192 UNCLOS), nonché di emanare tutte le misure conformi alla Convenzione atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dello stesso (art. 194 UNCLOS); dall'altro lato, gli Stati sono tenuti alla cooperazione, a livello universale o regionale, per l'elaborazione di norme internazionali per la protezione dell'ambiente marino (art. 197 UNCLOS). La corrispondenza di tali norme al diritto internazionale generale è tendenzialmente esclusa dalla dottrina⁸. In effetti, ad eccezione del regime concernente l'inquinamento grave al litorale derivante da incidente avvenuto nel mare internazionale⁹,

⁵ Da adesso in avanti «Tribunale» o «ITLOS».

⁶ Da adesso in avanti «UNCLOS» o la «Convenzione».

⁷ Per approfondimenti si rinvia a Y. TANAKA, *International Law of the Sea*, IV ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2023; A. PRÖLSS (a cura di) *United Nations Convention on the Law of the Sea: A Commentary*, Monaco-Oxford-Baden Baden, 2017.

⁸ C. FOCARELLI, *Diritto internazionale*, VI ed., Milano, pp. 587-588.

⁹ *Ibidem*.

è difficile rintracciare una prassi generalizzata conforme al divieto di inquinare il mare ai sensi dell'art. 192 UNCLOS. Lo stesso si deve dire per il generico obbligo di cooperazione previsto nell'art. 197 UNCLOS, che appare più orientato all'auspicio e allo «sviluppo progressivo», piuttosto che alla codificazione¹⁰.

La Convenzione contiene, inoltre, altri obblighi più specifici riguardanti la tutela dell'ambiente marino. In questa sede, si ricorda l'obbligo in capo agli Stati parti di assicurare che le navi battenti la propria bandiera rispettino le norme internazionali pertinenti al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi (art. 217 UNCLOS); il diritto degli Stati costieri di ispezionare e sequestrare le navi straniere in caso di violazione della propria normativa interna anti-inquinamento se commesse nel loro mare territoriale o nella loro zona economica esclusiva (art. 220 UNCLOS) o, in determinate condizioni, anche in alto mare (art. 218 UNCLOS).

Altre norme contenute nella Convenzione fanno specifico riferimento alla tutela della fauna marina, comprensiva tanto dei mammiferi marini, quanto della fauna ittica (artt. 61 ss. UNCLOS). A tal proposito, merita un cenno l'obbligo di cooperazione tra gli Stati al fine di garantire la conservazione, gestione e studio dei cetacei (art. 65 UNCLOS). A ben vedere, la regolamentazione degli obblighi e dei diritti degli Stati sulla gestione della fauna marina contenuta nella Convenzione suggerisce che questa non sia stata inquadrata come una categoria autonoma di esseri viventi e, in quanto tale, meritevole di protezione, bensì alla stregua di una vera e propria «risorsa biologica», da gestire responsabilmente da parte degli Stati ed il cui sfruttamento va temperato con la necessità di assicurarne la conservazione.

3. Il parere consultivo: profili generali

Gli effetti del cambiamento climatico si ripercuotono su tutti gli Stati, ma alcuni ne subiscono le conseguenze in modo particolarmente acuto. È il caso dei piccoli Stati insulari e degli Stati caratterizzati da coste basse o paludose, che risultano particolarmente vulnerabili ai fenomeni che incidono sull'ambiente marino, trovandosi esposti a rischi esistenziali, con impatti devastanti sulle loro economie e sulla stessa sopravvivenza delle loro popolazioni.

Nel contesto appena descritto, nel 2021, i governi di Tuvalu e di Antigua e Bermuda fondano la Commissione dei piccoli Stati insulari sul cambiamento climatico e diritto internazionale (*Commission of Small Island States on Climate Change and International Law*, COSIS), un'organizzazione internazionale con il precipuo mandato di promuovere l'implementazione ed il progressivo sviluppo delle norme e dei principi di diritto internazionale

¹⁰ *Ibidem*.

concernenti il cambiamento climatico¹¹. Più nello specifico, l'art. 2, par. 2 del trattato istitutivo del COSIS autorizza la Commissione a richiedere un parere consultivo al Tribunale internazionale del diritto del mare¹².

Il 12 dicembre 2022, COSIS presenta una richiesta di parere consultivo al Tribunale articolata in due quesiti: «Quali sono gli obblighi specifici degli Stati parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, compresi quelli previsti nella Parte XII: (a) per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino in relazione agli effetti deleteri che derivano o possono derivare dai cambiamenti climatici, compresi il riscaldamento degli oceani, l'innalzamento del livello dei mari e l'acidificazione degli oceani, i quali sono causati dalle emissioni di gas serra antropogenici nell'atmosfera? (b) Per proteggere e preservare l'ambiente marino in relazione agli impatti del cambiamento climatico, compresi il riscaldamento degli oceani, l'innalzamento del livello dei mari e l'acidificazione degli oceani?»¹³.

La richiesta di parere, la cui formulazione risulta molto puntuale e precisa, contiene un doppio quesito: uno focalizzato sull'inquinamento degli oceani e l'altro focalizzato sulla protezione dell'ecosistema marino. Tale richiesta sembra strutturata perseguendo due obiettivi principali, ovvero chiedere al Tribunale di stabilire se gli effetti deleteri sugli oceani derivanti dal cambiamento climatico dovuto alle emissioni di gas serra antropogenici nell'atmosfera possa essere qualificato come «inquinamento marino» ai sensi della Parte XII UNCLOS e, secondariamente, di chiarire gli obblighi giuridici specifici in capo agli Stati parti della UNCLOS in relazione all'impatto del cambiamento climatico sull'ambiente marino.

Più di cinquanta soggetti tra Stati, compresa l'Italia¹⁴, organizzazioni intergovernative e ONG hanno presentato osservazioni scritte e orali. Molte di queste sono orientate ad espandere l'ambito di applicazione della Convenzione oltre quelli che potrebbero essere i limiti connaturati da un trattato risalente a primi anni '80¹⁵. L'ampia partecipazione ed il

¹¹ Nel momento in cui si scrive (settembre 2024), COSIS conta nove Stati membri e la sua adesione è aperta ai trentanove Stati membri dell'Alleanza dei piccoli Stati insulari (*Alliance of Small Island States*, AOSIS). Per ulteriori approfondimenti si rinvia a <https://www.cosis-ccil.org/> (ultima consultazione il 15 settembre 2014).

¹² Art. 2, par. 2 «*Having regard to the fundamental importance of oceans as sinks and reservoirs of greenhouse gases and the direct relevance of the marine environment to the adverse effects of climate change on Small Island States, the Commission shall be authorized to request advisory opinions from the International Tribunal for the Law of the Sea ("ITLOS") on any legal question within the scope of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, consistent with Article 21 of the ITLOS Statute and Article 138 of its Rules.*»

¹³ Il testo in lingua originale del quesito è consultabile su https://itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Request_for_Advisory_Opinion_COSIS_12.12.22.pdf (ultima consultazione il 15 settembre 2024).

¹⁴ Il testo delle osservazioni presentate dall'Italia è consultabile su https://itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/written_statements/1/C31-WS-1-7-Italy-rev_s.pdf (ultima consultazione il 15 settembre 2024).

¹⁵ ITLOS, parere consultivo, par. 115.

contenuto delle osservazioni dimostrano un elevato livello consapevolezza da parte della Comunità internazionale delle minacce all'ambiente marino che il nostro tempo presenta¹⁶.

3.1. Sulla competenza consultiva del Tribunale internazionale del diritto del mare

Prima di procedere con l'analisi del merito del parere, è bene precisare che la questione della competenza consultiva del Tribunale è stata, negli anni, oggetto di contestazione degli Stati parti, nonché di dibattito dottrinale¹⁷. Il *vulnus* giuridico risiede nella circostanza che tale competenza non è espressamente prevista né dallo Statuto ITLOS, né dalla Convenzione. Senonché, è stato lo stesso Tribunale, *motu proprio*, a rivendicare tale competenza sulla base dell'art. 138 del proprio regolamento, supportato da un'interpretazione estensiva dell'art. 21 del proprio Statuto.

Ai sensi dell'art. 138 del regolamento, il Tribunale può rendere un parere consultivo su una questione giuridica se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale pertinente agli scopi della Convenzione (par. 1)¹⁸. La richiesta di parere è trasmessa dall'organismo autorizzato dall'accordo (par. 2). Nel fare ciò, il Tribunale applica – con le dovute distinzioni – le norme che disciplinano la procedura consultiva dinanzi alla Camera dei fondi marini internazionali (par. 3)¹⁹. Il problema che si pone attiene ai limiti dell'esercizio del potere regolamentare generalmente riconosciuto agli organi giurisdizionali internazionali: poiché gerarchicamente subordinate allo strumento costitutivo, la possibilità che le regole di procedura possano conferire e disciplinare una competenza non rinvenibile a livello convenzionale desta quantomeno qualche perplessità²⁰. In questa prospettiva, l'adozione

¹⁶ Dello stesso avviso anche C. YIALLOURIDES, S. DEVA, *A Commentary on ITLOS' Advisory Opinion on Climate Change*, in *British Institute of International and Comparative Law* (BIICL), post del 24 maggio 2024.

¹⁷ Per approfondimenti si rinvia T.R. TREVES, *Advisory Opinion under the Law of the Sea Convention*, in J.N. MOORE, M.H. NORDQUIST (a cura di), *Current Marine Environmental Issues and the International Tribunal for the Law of the Sea*, London, New York, 2001, pp. 81-94; S.N. NANDAN, M.W. LODGE, S. ROSENNE, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, A Commentary*, Vol. 6, London, New York, 2002; R. WOLFRUM, *The Settlement of Disputes Before the International Tribunal for the Law of the Sea: A Progressive Development of International Law or Relying on Traditional Mechanism?*, in *JaYIL*, 2009, vol. 51, pp. 140-163; T.M. NDIAYE, *The Advisory Function of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in *ChJIL*, 2010, vol. 9, n. 3, pp. 565-587; M. GARCÍA-REVILLO, *The Contentious and Advisory Jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea*, Leiden, Boston, 2015; Y. TANAKA, *Reflections on the Advisory Jurisdiction of ITLOS as a Full Court: The ITLOS Advisory Opinion of 2015*, in *LPICT*, 2015, vol. 14, pp. 318-339; L. MAROTTI, *Sulla funzione consultiva del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, fasc. 4, pp. 1171-1197; M. LANDO, *The Advisory Jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea: Comments on the Request for an Advisory Opinion Submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission*, in *IJIL*, 2016, vol. 29, pp. 441-461; T. RUYLS, A. SOETE, *"Creeping" Advisory Jurisdiction of International Courts and Tribunals? The Case of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in *IJIL*, 2016, vol. 29, pp. 155-176.

¹⁸ Per approfondimenti si rinvia a J.L. JESUS, *Article 138*, in P. CHANDRASEKHARA RAO, P. GAUTIER (a cura di), *The International Tribunal for the Law of the Sea – Rules of the Tribunal: A Commentary*, Boston, Nijhoff Leiden, 2006, pp. 393-394.

¹⁹ La Camera dei fondi marini internazionali, quale sezione specializzata del Tribunale internazionale del diritto del mare, esercita una funzione consultiva in quanto così previsto dal testo della stessa Convenzione (artt. 159, par. 10 e 191 UNCLOS). In questa sede, invece, ci si riferisce alla funzione consultiva del Tribunale riunito in sessione plenaria.

²⁰ Per approfondimenti si rinvia a L. MAROTTI, *op. cit.*

dell'art. 138 da parte del Tribunale travalicherebbe i limiti del *rule-making power* conferiti allo stesso dall'art. 16 dello Statuto con la diretta conseguenza che tale norma non può costituire una legittima base giuridica per tale competenza consultiva.

In risposta alla suddetta argomentazione, nel parere consultivo proposto dalla Commissione subregionale della pesca del 2 aprile 2015 (*Request for an Advisory Opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission*), il Tribunale ha sostenuto il fondamento della propria competenza consultiva nell'art. 21 Statuto ITLOS, ai sensi del quale essa comprende tutte le controversie e tutte le domande che gli sono state presentate e tutte le questioni specificatamente perviste in qualsiasi altro accordo che conferisca delle competenze al Tribunale. Sul punto non è mancato chi – in maniera convincente – ha criticato tale posizione, evidenziando come l'interpretazione data dal Tribunale sia invero in contrasto con il contesto normativo in cui si colloca l'art. 21 Statuto ITLOS, ed in particolare con l'art. 288, par. 2 UNCLOS; nonché, per di più, assente dai lavori preparatori della Convenzione²¹. Più in generale, desta qualche dubbio la circostanza che una corte internazionale possa esercitare una competenza non espressamente conferita dagli Stati negli strumenti costitutivi. Tuttavia, al netto delle considerazioni finora fatte e alla luce della prassi più recente, la circostanza che un importante numero di Stati abbia deciso di depositare osservazioni scritte e orali sul caso in oggetto, si pone in senso favorevole alla legittimazione di una simil competenza in capo al Tribunale²².

3.2. L'applicazione di «norme esterne» alla Convenzione

Una delle questioni preliminari che il Tribunale ha dovuto affrontare, è stata quella relativa al diritto applicabile al caso di specie. Firmato nel 1982, infatti, il testo della Convenzione non contiene espliciti riferimenti alle problematiche evocate dalla richiesta di parere presentata da COSIS, rendendo così, in un certo qual modo, necessario espandere il novero delle norme applicabili alla circostanza in esame.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 Statuto ITLOS e l'art. 293, par 1 UNCLOS, il Tribunale decide su tutte le controversie e le domande applicando le norme della Convenzione stessa, nonché le altre norme del diritto internazionale ad essa compatibili. Ancora, l'art. 31, par. 3, lett. c della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 prescrive che, in sede di interpretazione di un accordo, unitamente al contesto, si tenga conto di qualsiasi norma rilevante di diritto internazionale applicabile nei rapporti tra le parti. D'altronde, tale metodo interpretativo si pone sulla scia di una consolidata giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (CIG) secondo cui i trattati non operano isolatamente, bensì devono essere interpretati ed applicati tenendo conto dell'intero sistema giuridico

²¹ *Ibidem*.

²² ITOS, parere consultivo, par. 115.

vigente al momento dell'interpretazione²³. Naturalmente, per «qualsiasi norma rilevante di diritto internazionale» si intende sia le norme convenzionali che di diritto consuetudinario. In tal modo, il Tribunale si è aperto alla possibilità di fondare il proprio parere non soltanto sulla Convenzione ma anche su un importante *corpus iuris* di norme internazionali che nel frattempo sono andate formandosi in tema di tutela dell'ambiente²⁴. Fra le fonti richiamate per definire gli obblighi giuridici in materia di tutela dell'ambiente marino, diverse sono quelle che risultano ispirate ad un approccio olistico e consapevole della interconnessione tra ambiente, salute umana e salute animale, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC) del 1992, il Protocollo di Kyoto del 1997 e l'Accordo di Parigi del 2015.

Definite quali norme applicare, il Tribunale si è interrogato sul rapporto tra la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le norme rilevanti di diritto internazionale con essa compatibili che ha richiamato. A tal proposito, l'art. 237 UNCLOS chiarisce il rapporto tra la Parte XII della Convenzione e gli altri trattati relativi alla protezione e alla conservazione dell'ambiente marino, statuendo, da un lato, che le disposizioni della Parte XII UNCLOS non pregiudicano le obbligazioni specifiche degli Stati previste da convenzioni e accordi speciali conclusi in precedenza in materia di tutela dell'ambiente marino e da accordi conclusi per promuovere i principi generali della Convenzione (par. 1.); e, dall'altro, che tali obblighi specifici devono essere attuati in modo coerente con i principi e gli obiettivi generali della Convenzione (par. 2). Sostanzialmente la norma richiamata riflette la necessità di coerenza e supporto reciproco tra le norme applicabili.

In ultimo, occorre anche considerare che la moltiplicazione di norme internazionali in tema di cambiamento climatico a cui si è assistito specialmente nell'ultimo decennio non è sempre stata vista con favore dai commentatori e, con riferimento all'oggetto del presente studio, alcuni Stati e studiosi del tema hanno espresso preoccupazione sull'eventualità che la commistione di obblighi giuridici provenienti da fonti diverse da parte di tribunali e corti internazionali possa in realtà aggravare la complessità del panorama giuridico per la protezione internazionale dell'ambiente²⁵. A nostro avviso, invece, è proprio la natura integrata ed interconnessa degli ecosistemi coinvolti nel fenomeno del cambiamento climatico che richiede una visione più olistica della normativa sull'ambiente, vale a dire un approccio che cerchi di armonizzare il più possibile i diversi strumenti giuridici a disposizione e anche di consentire un'interazione complementare tra gli obblighi stabili nei

²³ Così in CIG, *Conseguenze giuridiche per gli Stati della presenza continua del Sudafrica in Namibia (Africa sud-occidentale) nonostante la risoluzione 276 (1970) del Consiglio di Sicurezza*, Parere consultivo del 21 giugno 1971, in ICJ Reports 1971, p. 16-31.

²⁴ ITLOS, parere consultivo, par. 127.

²⁵ C. VOIGT, *ITLOS and the importance of (getting) external rules (right) in interpreting UNCLOS*, in *verfassungsblog.de*, pubblicato il 29 maggio 2024.

diversi regimi giuridici. Il parere consultivo oggetto del presente studio sembra orientato proprio in questa direzione.

3.3. Gli obblighi giuridici in tema di inquinamento dell'ambiente marino

Passando all'analisi del merito del parere, il Tribunale ha delineato con chiarezza gli obblighi giuridici a cui gli Stati parte della UNCLOS sono tenuti a adempiere in relazione alla protezione dell'ambiente marino. Questi possono essere suddivisi in due categorie principali: da un lato, vi sono gli obblighi di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento marino, che richiedono agli Stati di adottare tutte le «misure necessarie» per evitare che attività umane possano causare danno agli ecosistemi marini; dall'altro, vi sono gli obblighi di proteggere e preservare l'ambiente marino, che comprendono il dovere di mantenere l'integrità degli *habitat* marini e delle risorse naturali, garantendo la loro sostenibilità a lungo termine.

Con riferimento alla sopra menzionata prima categoria di obblighi, l'art. 194 UNCLOS impone agli Stati parti l'obbligo di adottare «misure necessarie» al fine di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento marino (par. 1); garantire che le attività svolte sotto la propria giurisdizione non causino danni da inquinamento ad altri Stati (part.2); proteggere e preservare ecosistemi rari o fragili, *habitat* di specie in via di estinzione e altre forme di vita marina (par. 5).

Orbene, l'espressione «misure necessarie» sottende che gli Stati godono di un margine di discrezionalità nell'individuazione delle misure *ex art.* 194 UNCLOS da adottare. Sul punto, il Tribunale ha specificato che tale espressione deve essere interpretata non nel senso che gli Stati adottano le misure che essi stesso ritengono necessarie per perseguire i fini indicati nell'articolo, bensì nel senso che tali misure devono essere determinate oggettivamente, tendendo conto di una serie di parametri che il parere stesso indica²⁶.

Innanzitutto, gli Stati dovrebbero tener conto della «*best available science*», in particolare le conclusioni della IPCC, il cui operato, com'è noto gode di ampia autorevolezza nell'ambito della comunità accademica e di ricerca²⁷. In assenza di sufficienti evidenze scientifiche, gli Stati devono applicare un approccio precauzionale e un approccio ecosistemico e, in tal senso, il Tribunale ha richiamato la sua precedente giurisprudenza che sostiene l'inclusione di tale approccio come parte del diritto internazionale consuetudinario (parere consultivo *Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area*). Più specificatamente nel caso di inquinamento marino derivante da emissioni di gas serra antropogenici, l'approccio precauzionale è tanto più

²⁶ ITLOS, parere consultivo, par. 206.

²⁷ *Ivi*, par. 208.

necessario dato il grave e irreversibile danno che può essere causato all'ambiente marino da tale inquinamento²⁸.

Ancora, le determinazioni degli Stati dovrebbero essere guidate da regole e standard internazionali, come quelli contenuti negli accordi sul cambiamento climatico, con specifico riferimento all'UNFCCC e all'Accordo di Parigi. A tal proposito, il parere ha sottolineato che rispettare solamente gli obblighi contenuti nell'Accordo di Parigi non implica necessariamente il rispetto degli obblighi della UNCLOS²⁹. Sul delicato rapporto tra le due fonti, si afferma che l'Accordo di Parigi non costituisce una *lex specialis* rispetto alla UNCLOS, pertanto, non trovando applicazione il principio *lex specialis derogat legi generali*, i due trattati vanno considerati come fonti indipendenti, con distinti obblighi giuridici³⁰.

Un altro parametro che gli Stati devono tenere in considerazione è quello dei mezzi e capacità disponibili, da intendersi come i migliori strumenti concreti a loro disposizione e in conformità con le rispettive capacità. In questo modo, il Tribunale ha inteso applicare alla UNCLOS il c.d. Principio delle responsabilità comuni ma differenziate, già sancito nella UNFCCC e nell'Accordo di Parigi. Con riferimento al caso in analisi, partendo dal presupposto che *tutti* gli Stati devono compiere sforzi per la mitigazione dell'inquinamento dell'ambiente marino e che, dunque, sugli Stati in via di sviluppo gravano gli stessi obblighi riguardo alla protezione ambientale degli Stati sviluppati; quest'ultimi, disponendo di maggiori mezzi e capacità, devono adoperarsi in misura proporzionalmente maggiore per ridurre tali emissioni rispetto agli Stati con minori capacità³¹. Una tale conclusione risulta, in effetti, coerente con gli artt. 202 e 203 UNCLOS, secondo cui gli Stati sviluppati hanno un dovere specifico di assistere gli Stati in via di sviluppo, proprio con riferimento agli sforzi per affrontare l'inquinamento marino. Quelli finora elencati sono solo alcuni dei parametri individuati dal Tribunale, ma la valutazione su quali ricorrere rimane in capo agli Stati, che decidono caso per caso.

Il parere si è altresì soffermato sulla natura giuridica dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie *ex art.* 194, par. 1 e 2 UNCLOS, concludendo che essi siano formulati in modo tale da prescrivere non solo la condotta richiesta agli Stati, ma anche l'obiettivo o risultato previsto da tale condotta³². Pertanto, si tratterebbe di obblighi di *due diligence*, che richiedono agli Stati di istituire un sistema nazionale per regolamentare le attività inquinanti e di esercitare la necessaria vigilanza per garantire l'efficacia di tale sistema³³.

Quanto alla seconda categoria di obblighi, il Tribunale ha rievocato l'art. 192 UNCLOS che impone in capo agli Stati un obbligo generale di proteggere e preservare l'ambiente

²⁸ *Ivi*, par. 213.

²⁹ *Ivi*, par. 223.

³⁰ *Ivi*, par. 224.

³¹ *Ivi*, par. 227.

³² *Ivi*, par. 238.

³³ *Ivi*, par. 235.

marino³⁴. Esso può includere il ripristino degli *habitat* e degli ecosistemi marini, laddove l'ambiente marino sia stato degradato³⁵. Inoltre, tale obbligo impone agli Stati di garantire che anche gli attori non statali sotto la propria giurisdizione o controllo rispettino le misure adottate. Come per l'obbligo di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento, anche l'obbligo *ex art. 192 UNCLOS* comporta uno standard di *due diligence*.

4. Il parere consultivo: profili di *One Health*

Come premesso, il parere consultivo sul cambiamento climatico non richiama espressamente l'approccio *One Health*. Cionondimeno, nella sua redazione, il Tribunale ha più volte dimostrato la consapevolezza della interconnessione tra ambiente e salute umana, nonché della conseguente necessità di un approccio omnicomprensivo. L'obiettivo di questa parte del presente lavoro intende indagare e sottolineare proprio questi aspetti.

4.1. Il rinvio a fonti in cui è presente il paradigma *One Health*

Oltre alle già menzionate «fonti esterne» richiamate per definire gli obblighi degli Stati in materia di inquinamento marino, il Tribunale ha fatto ampio ricorso ad altre fonti dallo spiccato carattere scientifico ed in cui è presente il paradigma *One Health*, per fornire un supporto concettuale o interpretativo agli aspetti più tecnici del parere. In altre parole, sebbene il parere non richiami espressamente l'approccio *One Health*, esso si avvale di fonti in cui tale approccio è presente per corroborare le proprie determinazioni.

Innanzitutto, molteplici sono stati i riferimenti ai *report* del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (*Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC), un organismo che ha ad oggetto lo studio del fenomeno del riscaldamento globale, con un particolare *focus* sull'impatto dei cambiamenti climatici su ambiente e uomo³⁶. Del suo *expertise*, il Tribunale si è servito per affermare tanto la connessione tra l'attività umana e l'aumento

³⁴ *Ivi*, par. 400.

³⁵ *Ivi*, par. 386.

³⁶ A. KORCHEVA, *Climate Change and Role of IPCC*, in S.O. IDOWU, R. SCHMIDPETER, N. CAPALDI, L. ZU, M. DEL BALDO, R. ABREU (a cura di), *Encyclopedia of Sustainable Management*, Cham, pp. 574-578. Pur essendo basate su rigorose valutazioni scientifiche, le determinazioni dell'IPCC non ne fanno un organismo scientifico in senso proprio. La sua natura giuridica, infatti, è intergovernativa ed il suo ruolo risulta essere principalmente politico, in quanto fornisce ai "decisioni politici" valutazioni periodiche sullo stato delle conoscenze climatiche, senza imporre indirizzi vincolanti. Tale caratterizzazione è stata recentemente riconosciuta dalla Corte europea dei diritti umani, nella sentenza relativa al caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland* del 9 aprile 2024 (si vedano, tra gli altri, §§ 58, 64, 76-77, 85, 91, 93, 107, 109-111, 114-120, 320, 323-325, 343, 429, 432-433, 510-511, 530, 542, 546, 562, 569, 571-572). Sul punto, si rinvia anche a S. ASAYAMA, *The history and future of IPCC special reports: A dual role of politicisation and normalisation*, in *Climatic Change*, 2024, vol. 177.

dei gas serra³⁷ e dell'acidificazione degli oceani³⁸, quanto per richiamare l'attenzione sull'inevitabile impatto del cambiamento climatico sulla fauna ittica³⁹ e sull'uomo stesso⁴⁰.

Un ulteriore e importante riferimento a una fonte caratterizzata da un approccio olistico è stato quello adoperato alla Convenzione sulla diversità biologica del 1992 (*Convention on biological diversity*, CBD), un trattato internazionale che ha come obiettivo la conservazione delle risorse biologiche, e risulta fortemente ispirato a un approccio integrato basato sulla consapevolezza della inscindibile correlazione tra ambiente, salute umana e salute animale⁴¹. In particolare, il Tribunale ha mutuato dalla CBD la definizione di «ecosistema», ovvero «un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale»⁴².

La rilevanza attribuita alla scienza dal Tribunale rafforza così il carattere assertivo del parere, conferendogli autorevolezza e coerenza e, radicando le sue conclusioni nelle evidenze scientifiche più aggiornate, ha dato voce a una visione del diritto che riconosce l'inseparabilità tra salute del pianeta e quella delle specie che lo abitano⁴³.

4.2. L'adozione di definizioni omnicomprensive di «ambiente marino» ed «ecosistema»

Al fine di rispondere ai quesiti avanzati da COSIS, il Tribunale ha dovuto procedere preliminarmente a un complesso lavoro definitorio, atto a colmare quelle lacune terminologiche e concettuali di cui si è già fatto cenno⁴⁴, vale a dire il riferimento a quei concetti oggi in uso attuali e universalmente conosciuti ma non presenti nel testo della Convenzione il cui testo, come si è detto, risale al 1982. In occasione di tale analisi semantica, più volte il Tribunale ha adottato delle definizioni da cui si evince una stretta connessione tra ambiente e vita animale e umana.

Più specificatamente, con riferimento al primo quesito, si è dovuto determinare se le emissioni antropogeniche di gas serra nell'atmosfera rientrassero nella definizione di «inquinamento dell'ambiente marino» ai sensi della Convenzione. Orbene, l'art. 1, par. 1, comma 4 UNCLOS indica tre criteri cumulativi in presenza dei quali si può parlare di inquinamento:

³⁷ ITLOS, parere consultivo, par. 54-56.

³⁸ *Ivi*, par. 60-61.

³⁹ *Ivi*, par. 62, 209.

⁴⁰ *Ivi*, par. 66.

⁴¹ Sulla qualificazione della CBD quale trattato coerente con il paradigma *One Health* si rinvia a P. KANTH, *Promoting the Link between the Convention on Biological Diversity and Health of All*, in *Health Diplomacy Monitor*, 2013, vol. 4, is. 2, pp. 12-15; H. PARK, S.B. SEO, C. PARK, J. YOO, *Biodiversity Agenda Congruent with 'One Health': Focusing on CBD, FAO, and WHO*, in *Sustainability*, 2022, n. 14, pp. 1-18.

⁴² ITLOS, parere consultivo, par. 169.

⁴³ M. TORRE-SCHAUB, *Why Climate Science Matters for International Law*, in *verfassungsblog.de*, pubblicato il 6 giugno 2024.

⁴⁴ *Supra* par. 3.2.

innanzitutto, deve esserci una sostanza o un'energia; secondariamente, tale sostanza o energia deve essere introdotta dall'uomo, direttamente o indirettamente, nell'ambiente marino; infine, tale introduzione deve provocare o essere suscettibile di provocare effetti dannosi. Proprio sulla scorta dei dati scientifici poc'anzi menzionati, il Tribunale ha concluso nel senso della qualificazione dei gas serra antropogenici come inquinamento⁴⁵.

Il termine «ambiente marino» compare in molte disposizioni della Convenzione senza, però, che questa ne fornisca una definizione. *Nulla quaestio* sul significato dell'attributo «marino»: esso indubbiamente si riferisce a tutto ciò che concerne il mare. Al contrario, è il concetto di «ambiente» che richiede uno sforzo definitorio maggiore. Secondo la definizione adottata dal Tribunale, il termine «ambiente» denota un'area circostante un luogo o una cosa; un contesto fisico e le condizioni in cui un organismo vive, si sviluppa, o in cui una cosa esiste; nonché le condizioni esterne che influenzano la vita, l'esistenza o le proprietà di un organismo o un oggetto⁴⁶. Tra l'altro, tale definizione di ambiente si colloca in linea con quanto affermato dalla Corte internazionale di giustizia, che ha riconosciuto che l'ambiente rappresenta lo spazio vitale, la qualità della vita e la stessa salute degli esseri umani, comprese le generazioni future (parere consultivo sulla *Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari*)⁴⁷.

Facendo un ulteriore passo in avanti, l'adozione di un modello olistico nel parere consultivo si apprezza maggiormente con riferimento alla definizione di «ecosistemi»⁴⁸. In questo caso, il Tribunale opera un rinvio all'art. 2 della già menzionata CBD, che descrive l'ecosistema come «il complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale». Ancora, il parere richiama la definizione elaborata dall'IPCC nel Rapporto 2019 che identifica l'ecosistema come una «unità funzionale costituita da organismi viventi, dal loro ambiente non vivente e dalle interazioni all'interno e tra di essi»⁴⁹. A onore del vero, tale definizione olistica di ecosistemi non è nuova nella giurisprudenza ITLOS: già in precedenti pronunce, il Tribunale aveva affermato l'interconnessione tra risorse viventi del mare e vita marina con l'ambiente marino⁵⁰.

⁴⁵ ITLOS, parere consultivo, par. 159-179.

⁴⁶ *Ivi*, par. 166.

⁴⁷ ICJ Reports 1996, pp. 226-241.

⁴⁸ ITLOS, parere consultivo, 169.

⁴⁹ IPCC, Rapporto 2019, Allegato 1, Glossario, p. 684.

⁵⁰ ITLOS, *Tonno rosso meridionale (Nuova Zelanda c. Giappone; Australia c. Giappone)*, provvedimenti provvisori, ordinanza del 27 agosto 1999, consultabile su ITLOS Reports 1999, pp. 280-295; ITLOS, *Richiesta di Parere consultivo presentata dalla Commissione subregionale della pesca*, parere consultivo del 2 aprile 2015, consultabile su ITLOS Reports 2015, pp. 4-64.

4.3. Il cambiamento climatico come grave minaccia per la salute umana

Come accennato, il parere consultivo contiene numerosi riferimenti ad evidenze scientifiche, presumibilmente al fine di rafforzare l'autorevolezza delle proprie determinazioni. Nel suddetto contesto, il Tribunale si sofferma sull'impatto del cambiamento climatico sull'uomo⁵¹. Richiamando il *Synthesis Report* dell'IPCC del 2023, si afferma che il cambiamento climatico è una minaccia per il benessere umano e per la salute del pianeta⁵², e che le comunità vulnerabili che storicamente hanno contribuito meno al fenomeno del cambiamento climatico sono colpite in modo sproporzionato⁵³. Inoltre, richiamando il *Rapporto WGII* del 2022, vengono messi in evidenza anche i rischi dell'aumento delle malattie connesse al cambiamento climatico, nonché gli aspetti altrettanto importanti legati alla salute mentale delle popolazioni interessate⁵⁴.

L'attenzione del parere non si è rivolta esclusivamente sugli effetti diretti del cambiamento climatico sulla salute, bensì anche sulle conseguenze indirette sul benessere umano e stile di vita *lato sensu*, ad esempio facendo riferimento alle comunità il cui sostentamento è strettamente legato ad attività costiere come la pesca. I cambiamenti climatici negli oceani e nella criosfera, infatti, comporterebbero ripercussioni sulle risorse ittiche, che a loro volta influirebbero sul reddito, mezzi di sostentamento e sicurezza alimentare. In questa prospettiva, le alterazioni degli ecosistemi marini avrebbero implicazioni ancora più ampie, comprensive della dimensione culturale e socioeconomica di queste popolazioni⁵⁵.

Vi è di più. Occorre notare che, nonostante il riferimento alla salute umana, il Tribunale non ha fatto alcun richiamo esplicito ai diritti umani, né tantomeno al diritto alla salute. Probabilmente, ciò è dovuto al fatto che esistono altre corti internazionali che hanno giurisdizione sui diritti umani in relazione al cambiamento climatico, come la Corte europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, nella sua dichiarazione, il giudice Kittichaisaree ha proposto un'interpretazione del parere consultivo coerente con la tutela dei diritti umani, sostenendo che, nel giungere alla conclusione sulla natura giuridica degli obblighi previsti dalla Convenzione, il Tribunale abbia tenuto debitamente conto dalle questioni relative ai diritti umani nel contesto del cambiamento climatico⁵⁶.

⁵¹ ITLOS, parere consultivo, par. 66.

⁵² IPCC, *Synthesis Report* del 2023, p. 89.

⁵³ *Ivi*, p. 5.

⁵⁴ IPCC, *Rapporto WGII* del 2022, p. 1044.

⁵⁵ IPCC, *Synthesis Report* del 2019, p. 26. Inoltre, per un'interessante analisi sul nesso tra diritto alla salute e diritto di asilo nella prospettiva dell'approccio *One Health* si rinvia a K.Z. GALICZ, *One Health, One Society: il diritto alla salute quale presupposto per il diritto di asilo*, in *Corti supreme e salute*, 2022, n. 3, pp. 753-777.

⁵⁶ La dichiarazione è consultabile su https://itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Advisory_Opinion/C31_Adv_Op_21.05.2024_decl_Kittichaisaree_orig.pdf (ultima consultazione il 15 settembre 2024).

5. Il valore del parere consultivo

Ai sensi dell'art. 296 UNCLOS, l'effetto vincolante delle decisioni emesse dal Tribunale è limitato alle «parties in the dispute». Ciò implica che i pareri consultivi, pur ammettendo una simile competenza⁵⁷, non abbiano alcun effetto giuridico vincolante⁵⁸. In tal senso si è espresso lo stesso Tribunale nel parere oggetto del presente studio⁵⁹.

Una simile conclusione non esclude che i pareri consultivi abbiano un qualche valore giuridico: Innanzitutto, si è sostenuto che essi abbiano autorità morale, autorità dottrinale e contribuiscano alla creazione di un *corpus* giurisprudenziale allo stesso modo delle sentenze⁶⁰. In questa prospettiva, gli Stati che agiscono in senso contrario a quanto affermato in un parere consultivo di una corte o di un tribunale internazionale rischierebbero di essere ritenuti responsabili da altri Stati in una futura ed eventuale controversia internazionale⁶¹. Infine, è bene ricordare che i pareri consultivi delle corti e dei tribunali internazionali rientrano nell'ambito dell'art. 38, par. 1, lett. d dello Statuto della Corte internazionale di giustizia e costituiscono, pertanto, mezzi sussidiari per la determinazione delle norme di diritto internazionale⁶².

In questa prospettiva, il presente parere consultivo può di certo contribuire all'evoluzione del diritto internazionale, specialmente in un campo ancora non sufficientemente esplorato come quello del cambiamento climatico. Pur non essendo direttamente vincolante, infatti, l'interpretazione del Tribunale può essere presa in considerazione da altri organi giurisdizionali, come la Corte internazionale di giustizia o i tribunali nazionali. Questo vorrebbe dire che quanto sancito nel parere potrebbe essere gradualmente consolidato in un *corpus* di norme giuridiche a livello internazionale in materia di cambiamento climatico. Allo stesso modo, tale parere potrebbe influenzare il comportamento degli Stati, che potrebbero – ed è auspicabile che ciò avvenga – adottare politiche e normative in linea con quanto raccomandato dal Tribunale, contribuendo a rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta contro il cambiamento climatico.

⁵⁷ Si rinvia a *supra* par. 3.1.

⁵⁸ Sullo stesso punto anche CIG, *Interpretazione dei trattati di pace con Bulgaria, Ungheria e Romania*, parere consultivo del 30 marzo 1950, consultabile su ICJ Reports 1950, p. 65 ss.

⁵⁹ ITLOS, parere consultivo, par. 114. Sul punto si veda anche ITLOS, *Richiesta di Parere consultivo presentata dalla Commissione subregionale della pesca*, parere consultivo del 2 aprile 2015, in ITLOS Reports 2015, par. 76.

⁶⁰ Y. TANAKA, *The Peaceful Settlement of International Disputes*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 170-171; T.M. NDIAYE, *The Advisory Function of the International Tribunal for the Law of the Sea*, in *CJIL*, 2010, vol. 9, pp. 565-587, par. 52; C. DE VISSCHER, *Aspects récents du droit procédural de la Cour internationale de justice*, Paris, Pédone, 1966, p. 195; R. AGO, "Binding" *Advisory Opinions of the International Court of Justice*, in *AJIL*, 1991, n. 85, pp. 439 ss.

⁶¹ A. PRÖLSS, *Advisory Opinion: International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*, in *Max Planck Encyclopedias of International Law*, Oxford, 2023.

⁶² A. PELLET, D. MÜLLER, *Article 38*, in A. ZIMMERMANN, C. TAMS, K. OELLERS-FRAHM, C. TOMUSCHAT (a cura di), *The Statute of the International Court of Justice – A Commentary*, III ed., Oxford, 2019, pp. 819-962.

In altre parole, sebbene l'assenza di un effetto vincolante possa dare la percezione che i pareri consultivi non abbiano un effetto diretto sugli Stati, ciò non esclude che essi possano comunque avere un impatto significativo sullo sviluppo del diritto internazionale, anche se non sempre immediatamente evidente⁶³.

6. Conclusioni

In conclusione, sebbene il Tribunale non abbia esplicitamente richiamato il paradigma *One Health* nel suo parere consultivo sul cambiamento climatico, il suo ragionamento giuridico ne rispecchia i principi fondamentali.

Riferendosi a fonti esterne più aggiornate rispetto alla Convenzione, il Tribunale ha tracciato un percorso che avvicina la propria giurisprudenza alla prospettiva integrata dell'approccio *One Health*, associando la salute degli ecosistemi marini a quella umana e animale. Un altro aspetto significativo è la scelta di adottare definizioni omnicomprendenti per orientare la sua analisi. Richiamando le connessioni tra ambiente marino e benessere umano, esso ha sottolineato l'ineludibilità di un approccio che consideri la tutela degli oceani come indissolubilmente legata alla sopravvivenza umana. Inoltre, il parere ha esplicitamente identificato il cambiamento climatico come una minaccia non solo per l'ambiente in sé, ma anche per l'uomo. Tale riconoscimento implica una responsabilità – quantomeno morale – collettiva nel proteggere gli oceani e, più in generale, l'ecosistema globale. La natura stessa di questa affermazione riecheggia i principi del modello *One Health*.

Attraverso il suo parere, il Tribunale ha tracciato una strada chiara: proteggere gli oceani significa proteggere la salute umana. Pur non menzionando esplicitamente l'approccio *One Health*, il parere indubbiamente ne sottende lo spirito.

⁶³ Per approfondimenti si rinvia a E. STHOEGER, *How do States react to advisory opinions? Rejection, implementation, and what lies in between*, in *AJIL*, 2023, vol. 117, pp. 292-297.